

## Antenne sulle chiese: la Cei dice no

*Mentre cresce la richiesta rivolta a parroci e rettori di chiese riguardo all'installazione di antenne per la telefonia mobile, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Cei si pronuncia in merito con un secco rifiuto: occorre dire no all'installazione di ripetitori per telefonia mobile sugli edifici di culto e sulle relative pertinenze e si deve procedere allo smontaggio di quelli eventualmente già collocati.*

*Si riporta per intero il testo prodotto dal Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Cei riguardo al rapporto tra edifici sacri e telefonia mobile.*

*Il documento, in sintesi, si sofferma sui seguenti punti:*

*- L'edificio sacro ha una destinazione esclusiva: l'esercizio del culto cattolico. Ogni utilizzo diverso è contrario alla normativa canonica.*

*- La percezione di compenso per l'installazione di antenne è attività produttiva di reddito. Ciò pregiudica l'esenzione fiscale riconosciuta all'edificio di culto.*

*- In mancanza di riscontri sicuri degli effetti prodotti dalle radiazioni delle antenne sulla salute dell'uomo, è bene adottare un atteggiamento di prudenza.*

*- Infine, viene data una serie di indicazioni per quanto riguarda l'installazione di antenne su altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici.*

### 1. EDIFICI DI CULTO E RELATIVE PERTINENZE

Il Comitato ritiene che occorre rifiutare l'installazione di ripetitori per telefonia mobile sugli edifici di culto e sulle relative pertinenze e che si deve procedere allo smontaggio di quelli eventualmente ivi collocati; e ciò per due ordini di ragioni.

a) Ragioni connesse con la peculiare condizione giuridica dell'edificio sacro.

- L'edificio di culto, vista la sua importanza per la vita dei credenti, è soggetto a una specifica normativa all'interno dell'ordinamento canonico (cfr. cann. 1205 ss.), finalizzata anche a tutelarne l'esclusività di destinazione. In particolare, il can. 1210, considerando il fatto che il luogo sacro è destinato «a quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione», vieta «qualunque cosa sia aliena alla santità del luogo» e permette eccezionalmente «altri usi, purché non contrari alla santità del luogo», solo con un'autorizzazione da parte dell'Ordinario di carattere temporaneo («per modum actus»). La peculiarità della destinazione dell'edificio di culto è riconosciuta anche nell'ordinamento civile italiano, che nell'art. 831, 2° c. del codice civile stabilisce: «Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità alle leggi che li riguardano [quelle concordatarie e canoniche]». Un utilizzo, sia pure parziale, ma permanente dell'edificio di culto per scopi alieni dalla sua destinazione non solo sarebbe contrario alla normativa canonica, ma potrebbe mettere in discussione la permanenza della speciale tutela civile. Tra l'altro, in un contesto sociale che sarà sempre più multiculturale e multireligioso, la compromissione dell'univocità e visibilità dei segni cristiani potrebbe risultare poco prudente.

- L'installazione di antenne per la telefonia mobile dietro percezione di compenso in forma continuata e prolungata nel tempo è un'attività produttiva di reddito (si tratta di una locazione). Per tale motivo, oltre al fatto del venir meno dell'esclusività di

destinazione, pregiudicherebbe la generalizzata esenzione fiscale riconosciuta all'edificio di culto in quanto considerato per definizione non produttivo di reddito (cf l'art. 33, D.P.R. 917/86: «Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto ...»).

- L'edificio di culto che fosse nello stesso tempo un bene culturale ecclesiastico (come nella gran parte dei casi) deve essere salvaguardato da ogni rischio che ne possa compromettere l'integrità, che ne possa deturpare l'aspetto, che ne possa pregiudicare la fruizione.

#### b) Ragioni di opportunità e convenienza

- Lo sviluppo relativamente recente delle antenne per telefonini non consente ancora di avere riscontri sicuri circa l'impatto ambientale delle irradiazioni magnetiche delle radiofrequenze e circa l'eventuale pregiudizio per la salute dei cittadini. Merita perciò rispetto l'opinione "garantista" che, nel dubbio, preferisce eliminare ogni rischio alla fonte.

- L'installazione di un ripetitore crea certamente una dipendenza, quando non addirittura una servitù, per quanto attiene l'accesso all'immobile a fini di verifica e di manutenzione dell'impianto.

- Pur in presenza di idonee clausole contrattuali, il più delle volte, alla scadenza del contratto, è difficile rientrare senza oneri nel libero possesso dell'immobile.

Queste motivazioni - a giudizio del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici - devono essere ritenute prevalenti rispetto ad altre, pur legittime, aspettative. Pertanto, al fine di salvaguardare una certa uniformità di indirizzo, si invitano gli Ordinari diocesani a voler dare disposizioni pertinenti ai parroci e ai rettori di chiesa nel senso prospettato e a vigilare sulla loro esecuzione.

## 2. ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI ENTI ECCLESIASTICI

Quanto all'installazione su altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici va innanzitutto segnalata l'opportunità di evitare concessioni in relazione a quelli destinati al prolungato soggiorni di categorie "a rischio", come i bambini e gli anziani (può essere il caso degli edifici scolastici o dei fabbricati destinati a casa di riposo, ecc.).

L'installazione su immobili di altro tipo può essere consentita, dopo aver valutato le ragioni di opportunità e di convenienza e attenendosi in ogni caso ai seguenti criteri:

a) L'installazione di antenne per telefonia mobile si configura come contratto di locazione; in quanto atto di straordinaria manutenzione, ai sensi del can. 1297, della delibera della C.E.I. n. 38, comma 1, e dell'art. 60 dell'istruzione in materia amministrativa, esso deve essere autorizzato, ai fini della validità, con licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

b) Il gestore di telefonia cellulare si deve impegnare a redigere a propria cura e a proprie spese un progetto per l'installazione degli impianti e a inoltrare alle autorità

competenti (amministrazione sanitaria, soprintendenza per i beni culturali e ambientali, uffici preposti alla tutela ambientale) le istanze per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto (a proposito di tali autorizzazioni si vedano le recenti pronunce giurisprudenziali che si riportano in allegato).

c) Il contratto potrà essere stipulato solo dopo che saranno concesse le prescritte autorizzazioni civili, di cui alla lett. b), e dopo aver ottenuto la licenza canonica, di cui alla lett. a).

Al fine di non impegnare un tempo troppo prolungato la disponibilità dell'immobile, il contratto di locazione dovrebbe avere una durata massima di 5 o di 7 anni, anche se l'ente proprietario potrà rinunciare alla facoltà di disdire il contratto alla prima scadenza, se ciò fosse richiesto dal gestore come condizione di salvaguardia per l'investimento effettuato.

Il contratto deve contenere la clausola che nell'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell'impianto saranno adottate tutte le misure idonee a salvaguardare le caratteristiche originarie della proprietà dell'ente e che in ogni caso il gestore, alla scadenza del contratto, è tenuto al ripristino degli spazi occupati secondo la sistemazione originale.

d) Se l'installazione deve essere effettuata su un terreno è necessario verificare preventivamente la destinazione urbanistica.

Se si tratta di un terreno edificabile, o che in futuro potrebbe essere dichiarato edificabile a motivo della sua collocazione, bisogna sconsigliarne la locazione in quanto il canone che si può acquisire è certamente inferiore al guadagno che si potrà ricavare dalla vendita eventuale del terreno privo di vincoli contrattuali, cioè liberamente e immediatamente commerciabile.

Nella speranza di aver offerto orientamenti e indicazioni utili per un'adeguata soluzione dei casi ancora pendenti, mi valgo volentieri della circostanza per porgere un saluto fraterno.

Ennio Antonelli Segretario Generale

(allegato)

#### PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

- L'installazione delle antenne di radiotelefonìa mobile non può avvenire con semplice rilascio di una denuncia di inizio attività (c.d. d.i.a.), occorrendo invece il rilascio di una concessione edilizia (in tal senso si pronuncia, tra i tanti, T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 4 aprile 2000 n. 423; T.A.R. Lombardia, sez. II, 8 ottobre 1992 n. 613; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 31 agosto 1999 n. 1024; T.A.R. Lombardia, sez. I, Milano, 7 aprile 1997, n. 430; T.A.R. Lazio, sez. II, 16 novembre 1993 n. 406; T.A.R. Veneto, 21 giugno 1982 n. 503).
- Oltre al parere della competente Azienda sanitaria locale circa il rispetto dei limiti di

esposizione alle radiazioni elettromagnetiche posti dal D.M. n. 381/98, la giurisprudenza ha di recente indicato che occorre altresì l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (c.d. V.I.A.) e la sua conclusione in senso positivo (cfr. Consiglio di

impatto ambientale (c.d. V.I.A.) e la sua conclusione in senso positivo (cfr. Consiglio di stato, Sez. V, ord. 28 luglio 2000 n. 3960, che ha confermato l'orientamento già espresso dal T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, con ben cinque ordinanze cautelari del 6 aprile 2000, nn. al 542 al 546).

4 dicembre 2000

(venerdì 9 marzo)

*tratto da [www.dicomunita.it](http://www.dicomunita.it)*